

DELIBERA N. 170/09/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SICILIA 7 S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “MED 2”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, LETT. C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DELL’ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001, INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE NN. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 162/07/CSP, 12/08/CSP E 133/08/CSP

PROCEDIMENTO N. 1938/LF/MC

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287; n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2008, n. 42 e n. 133/08/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 20 febbraio 2009 n. 14/09/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 10 marzo 2009, con il quale è stata contestata alla società Sicilia 7 S.r.l. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Med 2*”, la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 177/2005 e dell’art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, per aver mandato in onda messaggi pubblicitari non riconoscibili in quanto presentati dalla conduttrice del programma e non segnalati come distinti dal resto della programmazione, in data 6 dicembre 2008; in particolare si è rilevato sul predetto canale che dalle ore 10:24 circa alle ore 11:21, è stato trasmesso un programma di televendita di pronostici del lotto “*Francesca - Rubrica di lottologia*” nel corso del quale la conduttrice riceve chiamate in diretta su numerazione a tariffazione geografica dispensando previsioni in materia di amore, lavoro, tempi di conclusione di pratiche pensionistiche, etc, ed elaborando le date e i numeri forniti dai chiamanti per le giocate del lotto; non è presente l’indicazione “mess. prom.” né “televendita”. Alle ore 10:29 circa dice “*Vi ricordo la nostra card fortuna...comprende le nostre previsioni anche le smorfie dei sogni l’interpretazione dei sogni ...però comprende anche i punti fortuna ogniqualvolta che ci sono le estrazioni, quindi una piccolissima quota mensile e sarete seguiti nel cammino del lotto... chiamate allo studio*”; segue la promozione del “*nostro bellissimo angioletto... ci sono delle bellissime preghiere... come mettervi in contatto col vostro angelo, come poterlo ringraziare... attraverso la vostra data di nascita avrete i numeretti, quelli dell’angelo*”. In alto a sinistra dello schermo il nome Francesca e l’indirizzo dello studio e quello del sito Internet www.dilibertofrancescacartomante.it; a destra si legge “rubrica di lottologia” e l’indicazione di un numero cellulare per appuntamenti; è assente l’indicazione relativa alla natura di televendita della trasmissione piuttosto che alla natura di messaggio promozionale degli inviti ad acquistare i prodotti rivolti ai telespettatori. In basso al centro dello schermo numeri fissi e mobili per “preconsulti telefonici gratuiti ” e a destra il logo dell’emittente Med2

VISTE le memorie giustificative presentate in data 26 marzo 2009, e pervenute all’Autorità il 6 aprile 2009 (prot. n. 28741), e quanto affermato in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 21 aprile 2009, avendo la società eccepito che l’utente è correttamente informato circa la natura dei programmi trasmessi – ovvero che trattasi di lottologia quale studio del lotto come antico studio di azzardo –, con riferimento alle informative necessarie in osservanza dei criteri minimali previsti dalla normativa in materia e che la trasmissione è evidentemente riconoscibile come tale e non può essere confusa con i programmi “ordinari”;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società in quanto, stante l'assenza di scritte in sovrapposizione che indichino la natura pubblicitaria dell'annuncio, la citazione del prodotto effettuata dalla conduttrice nel corso del programma è avvenuta con una formulazione ed in un contesto tali da indurre nel destinatario il convincimento che si trattasse di una comunicazione informativa sul tema delle previsioni del lotto senza poterla distinguere dal resto del programma, sì da rendere il messaggio promozionale non immediatamente percepibile come tale e pertanto idoneo ad indurre i telespettatori ai quali esso è rivolto in errore circa la sua reale natura;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nella fascia oraria specificata un programma di televendite di pronostici del lotto, "*Francesca - Rubrica di lottologia*", mandato in onda in fasce orarie non consentite il 6 dicembre 2008 dalle ore 10:24 circa alle ore 11:21 circa, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "*La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce (...) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e televendite leali e oneste (...) e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione (...)*", e che ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della Delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP "*1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, (...)*" e "*2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta 'pubblicità' o 'televendita', rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.*", nonché "*4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso*";

RITENUTO che i programmi trasmessi integrino le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, le quali dispongono specifiche misure finalizzate ad assicurare che il telespettatore venga reso edotto di quanto viene effettivamente mandato in onda, in modo da evitare che possa essere indotto il convincimento che si tratta di comunicazioni informative anziché di annunci a carattere promozionale;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 6 dicembre 2008, dalle ore 10:24 circa alle ore 11:21 circa, dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 177/2005 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

PRECISATO che il presente provvedimento non investe l'ambito disciplinato

dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, oggetto di apposita delibera n. /09/CONS adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 29 luglio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al doppio del minimo edittale di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Sicilia 7 S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) per la violazione rilevata il giorno 6 dicembre 2008 nel corso del programma "*Rubrica statistica lotto di Fabio*" andato in onda dalle ore 10:24 circa alle ore 11:21 circa;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Sicilia 7 S.r.l. con sede legale in Palermo (90139), Via Simone Corleo 32, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Med 2", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 170/09/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 29 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola